

REGOLAMENTO D'USO

MARCHIO COLLETTIVO GEOGRAFICO

"SCIMUDIN DELLA VALTELLINA"

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Marchio "Scimudin della Valtellina"

Art. 3 – Etichettatura e modalità di presentazione del formaggio "Scimudin della Valtellina"

Art. 4 – Finalità del Marchio

Art. 5 – Oggetto del Regolamento

Art. 6 – Condizioni generali e requisiti richiesti per la concessione

Art. 7 – Modalità di richiesta e concessione della Licenza d'uso del Marchio

Art. 8 – Commissione di Valutazione

Art. 9 – Modalità di espletamento dei controlli

Art. 10 – Quota contributiva a carico dei Licenziatari

Art. 11 – Licenza d'uso del Marchio

Art. 12 – Durata e rinnovo della Licenza d'uso del Marchio

Art. 13 – Diritti e doveri del Licenziatario

Art. 14 – Modifiche al Disciplinare produttivo

Art. 15 – Non conformità e sanzioni

Art. 16 – Verbale di ammonizione

Art. 17 – Sanzione pecuniaria

Art. 18 – Sospensione

Art. 19 – Revoca

Art. 20 – Recesso

Art. 21 – Effetti del Recesso e della Revoca

Art. 22 – Ricorsi

Art. 23 – Obbligo di Riservatezza

Allegato 1: Disciplinare di produzione "Scimudin della Valtellina"

Art. 1 – Definizioni

Marchio:	Marchio Collettivo Geografico (M.C.G.) "Scimudin della Valtellina", costituito dalla scritta "Scimudin della Valtellina" e da un simbolo grafico a sinistra della scritta.
Titolare del Marchio:	Associazione Produttori di Latte e Formaggi della Valtellina.
Licenza d'uso del Marchio:	atto mediante il quale è concesso il diritto d'uso del Marchio al Soggetto Interessato.
Soggetto Interessato:	operatore singolo o associato, iscritto al Registro Imprese della CCIAA di Sondrio, che ha sede operativa in provincia di Sondrio, che svolge attività di produzione del formaggio Scimudin della Valtellina e che è interessato alla concessione del Marchio.
Licenziatario:	soggetto che ha ottenuto la Licenza d'uso del Marchio.
Regolamento d'uso:	documento che descrive le modalità di concessione e di utilizzo del Marchio.
Disciplinare di produzione:	documento allegato al Regolamento d'uso che definisce le corrette tecniche produttive, le caratteristiche distintive e la zona di produzione dello Scimudin della Valtellina.
Organismo di Controllo (O.d.C.):	soggetto terzo e indipendente, adeguato alla norma UNI EN 45011, incaricato dal Titolare del Marchio di compiere i controlli sulla conformità dell'attività del Licenziatario alle condizioni stabilite nel presente Regolamento d'uso.
Piano dei Controlli:	descrizione delle attività e delle disposizioni relative all'esecuzione dei controlli.
Rapporto di Conformità:	documento mediante il quale l'O.d.C. dichiara che, sulla base dei controlli effettuati, l'attività del Licenziatario è o non è conforme al presente Regolamento.

Art. 2 – Marchio "Scimudin della Valtellina"

Il marchio "Scimudin della Valtellina" è costituito dalla scritta "Scimudin" seguita inferiormente da "della Valtellina", in carattere N.O. MOVEMENT BOLD, e da un simbolo grafico a sinistra della scritta. Il simbolo raffigura una forma di formaggio stilizzata mancante di una fetta nella parte superiore e con una goccia di latte in caduta a indicare la freschezza di questo prodotto.

Art. 3 – Etichettatura e modalità di presentazione del formaggio "Scimudin della Valtellina"

Il formaggio "Scimudin della Valtellina" è immesso al consumo esclusivamente se identificato da un'apposita etichetta di carta ad uso alimentare apposta su una delle due facce. L'etichetta ha forma circolare e diametro di cm 17; presenta una bordatura esterna (di cm 0,55) personalizzabile da parte dell'azienda, un fiore centrale con corolla a otto

petali, in ciascuno dei quali si ripete la scritta "formaggio molle da tavola" (carattere GLIDER GIRLS) e un susseguirsi di marchi "Scimudin della Valtellina". Il fiore centrale ha otto petali disposti a raggiera (diametro del fiore: apice petali cm 15,60 con bordatura di cm 0,1; rientro petali cm 13,70) e un'ulteriore parte centrale di forma circolare destinata alla personalizzazione aziendale (diametro di cm 7 con bordatura di cm 0,20). L'etichetta potrà essere caratterizzata dai colori rosso e marrone scuro (rosso pantone 485 C - marrone 7596 C) se il formaggio è prodotto da latte pastorizzato o verde scuro e marrone (verde 7733 C - marrone 506 C) se prodotto da latte crudo. Il cerchio centrale dell'etichetta riporta nella parte superiore il marchio "Scimudin della Valtellina" e per i 2/3 inferiori potrà essere personalizzata a cura del produttore.

Tutte le personalizzazioni delle etichette dovranno essere autorizzate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Negli spazi riservati alle personalizzazioni aziendali, è consentita l'apposizione d'indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo e non siano ingannevoli per l'acquirente.

Art. 4 – Finalità del Marchio

L'Associazione Produttori di Latte e Formaggi della Valtellina ha istituito il Marchio Collettivo Geografico "Scimudin della Valtellina" con le seguenti finalità:

- Tutelare il prodotto originale Scimudin della Valtellina come formaggio tradizionale della Provincia di Sondrio;
- Informare i consumatori sulle caratteristiche di tale prodotto;
- Promuovere e sostenere la sua diffusione.

Art. 5 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento definisce le condizioni e le modalità d'uso del Marchio Collettivo Geografico "Scimudin della Valtellina", di seguito denominato "Marchio".

Art. 6 – Condizioni generali e requisiti richiesti per la concessione

Il Marchio è di proprietà dell'Associazione Produttori di Latte e Formaggi della Valtellina e il suo uso è disciplinato dal presente Regolamento d'uso.

Possono fare richiesta d'uso del Marchio i Soggetti Interessati, che condividano gli scopi per cui l'Associazione ha depositato e chiesto la registrazione del Marchio Collettivo Geografico "Scimudin della Valtellina" e che soddisfino i requisiti stabiliti nel presente Regolamento.

I Soggetti Interessati, per ottenere la Licenza d'uso del Marchio, dovranno attestare l'attuale svolgimento dell'attività di trasformazione del latte in formaggio Scimudin della Valtellina, impegnarsi all'osservanza integrale delle disposizioni contenute nel disciplinare allegato e in particolare a rispettare le seguenti condizioni:

- avere la sede operativa in cui produrre Scimudin della Valtellina in provincia di Sondrio;
- osservare le disposizioni contenute nell'allegato disciplinare di produzione;
- assoggettarsi al controllo dell'Organismo di Controllo individuato dall'Associazione.

Art. 7 – Modalità di richiesta e concessione della Licenza d'uso del Marchio

Il Soggetto interessato che intenda ottenere la Licenza d'uso del Marchio deve presentare apposita richiesta (Richiesta di Licenza d'uso del Marchio) al Consiglio Direttivo dell'Associazione, completa della seguente documentazione:

- a. Dati anagrafici e aziendali;
- b. Indicazione del Rappresentante Legale dell'azienda;
- c. Dichiarazione di libero esercizio dei diritti;
- d. Dichiarazione d'impegno a osservare il presente Regolamento e l'allegato Disciplinare di Produzione;
- e. Documentazione attestante lo stato di produttore di formaggio Scimudin della Valtellina, ovvero di azienda agricola che trasforma direttamente il proprio latte, di cooperativa che raccoglie latte dai propri soci e lo trasforma o d'impresa lattiero casearia, da almeno un anno;
- f. Dichiarazione d'impegno all'assoggettamento ai controlli dell'O.d.C.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione delibererà in merito alla concessione dell'uso del Marchio solo dopo aver esaminato il verbale d'istruttoria della Commissione di valutazione di cui all'art. 8.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, preso atto del verbale della Commissione di valutazione, decide in merito alla richiesta di Licenza d'uso e provvede a darne comunicazione al Soggetto Interessato.

La comunicazione, in caso di rigetto della domanda, dovrà contenere l'indicazione dei motivi che l'hanno determinato.

Il Soggetto Interessato, nel caso in cui non accetti il rigetto della domanda, potrà ricorrere secondo le modalità previste all'art. 22 del presente Regolamento.

Art. 8 – Commissione di valutazione

La Commissione è composta da 3 a 5 membri nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione tra funzionari della stessa, tecnici ed esperti di fama riconosciuta nel settore agroalimentare locale e/o regionale, che abbiano maturato una particolare esperienza relativa agli aspetti tecnici, produttivi e storici collegati alle produzioni e alle tradizioni lattiero casearie della provincia di Sondrio.

All'atto della nomina dei componenti la Commissione, il Consiglio Direttivo dell'Associazione provvede anche a nominarne il Presidente e a definire i compensi e i rimborsi per le spese sostenute.

La Commissione di valutazione ha il compito di esprimere un parere tecnico approfondito in merito alla Concessione della Licenza d'uso del Marchio ovvero in merito al recesso della stessa e di proporre al Consiglio Direttivo le sanzioni da deliberare ed irrogare al Licenziatario che abbia assunto comportamenti in violazione del presente Regolamento.

La Commissione, una volta ricevuta la documentazione presentata, provvede a:

- verificarne la completezza e la congruità;
- verificare l'esistenza o la sussistenza dei requisiti indicati all'art. 6;
- formulare un verbale definitivo da trasmettere all'Associazione circa l'ammissibilità o meno del Soggetto.

Nel corso dell'istruttoria la Commissione di valutazione ha facoltà di richiedere al Soggetto interessato chiarimenti in merito alla documentazione presentata ed eventualmente un'integrazione della stessa.

La Commissione delibera, entro 60 giorni dall'arrivo della documentazione del Soggetto Interessato o della documentazione relativa al comportamento del Licenziatario in violazione del presente Regolamento, presente almeno la metà più uno dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La valutazione è espressa in un verbale firmato dal Presidente della Commissione.

Tale verbale andrà trasmesso al Consiglio Direttivo dell'Associazione non oltre il termine di 15 giorni dalla conclusione dei lavori di valutazione.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione potrà affidare alla Commissione anche compiti di carattere consultivo su temi che abbiano pertinenza con l'attività di valorizzazione del formaggio tradizionale Scimudin della Valtellina.

Art. 9 – Modalità di espletamento dei controlli

L'Associazione ha il compito di verificare, anche successivamente alla concessione della Licenza d'uso del Marchio, la rispondenza dell'attività del Licenziatario alle condizioni stabilite nel presente Regolamento mediante opportuni controlli sistematici o a campione effettuati dall'O.d.C.

I controlli sono svolti sulla base di un Piano dei controlli predisposto dall'O.d.C., il quale potrà avvalersi di soggetti terzi e indipendenti a ciò espressamente autorizzati dall'Associazione e, ove necessario, di laboratori accreditati per le prove sui prodotti.

Il numero e la frequenza delle verifiche disposte dall'O.d.C. possono essere incrementati sulla base di esigenze motivate rappresentate dall'Associazione.

Gli esiti delle verifiche effettuate sono evidenziati nel Rapporto di conformità, che dovrà essere inoltrato da parte dell'O.d.C. all'Associazione.

L'O.d.C. potrà richiedere al Soggetto Interessato azioni correttive nonché eseguire ulteriori prove o ispezioni entro un tempo indicato. In questo caso, le spese relative alle ulteriori prove o ispezioni dovranno essere poste a carico del Soggetto Interessato.

Art. 10 – Quota contributiva a carico dei Licenziatari

Ogni Licenziatario è tenuto al versamento di un contributo per l'uso del Marchio, definito di regola ogni anno dall'Associazione, tenuto conto dei costi sopportati per l'attività di gestione del Marchio e/o per le iniziative promozionali e pubblicitarie tese alla valorizzazione del Marchio.

Art. 11 – Licenza d'uso del Marchio

Il Marchio è di proprietà dell'Associazione, che ne concede l'uso ai Soggetti Interessati alle condizioni previste dal presente Regolamento e dell'allegato Disciplinare di Produzione e ne sorveglia il corretto uso avvalendosi di un O.d.C.

Il documento di concessione dell'uso del marchio è la Licenza d'uso del Marchio.

La Licenza d'uso del Marchio contiene i dati anagrafici del Licenziatario, il numero identificativo dello stesso, la data di rilascio e di scadenza della Licenza d'uso, nonché le condizioni alle quali l'uso del Marchio è concesso.

Il Licenziatario è iscritto in uno speciale Elenco dei Licenziatari del Marchio tenuto presso l'Associazione e diffuso sul sito Internet della stessa. Tale elenco è continuamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni.

La Licenza d'uso del Marchio e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili.

Art. 12 – Durata e rinnovo della Licenza d'uso del Marchio

La durata di validità della Licenza d'uso del Marchio è di tre anni e si intende tacitamente rinnovata, per lo stesso periodo, se l'Associazione non ne dispone la sospensione o la revoca ai sensi del presente Regolamento oppure se il Licenziatario non provvede a inoltrare comunicazione di recesso.

Art. 13 – Diritti e doveri del Licenziatario

Con la Licenza d'uso del Marchio il Licenziatario acquisisce il diritto all'utilizzo del Marchio alle condizioni e nei limiti indicati nel presente Regolamento e assume in particolare i seguenti obblighi, oltre a quanto stabilito all'art. 10:

- a) osservare fedelmente quanto prescritto nel presente Regolamento d'uso e nell'allegato Disciplinare di Produzione;
- b) assoggettarsi alle verifiche dell'O.d.C., consentendo il libero accesso agli ispettori, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;
- c) adempiere a tutte le azioni correttive delle non conformità prescritte dall'O.d.C.;
- d) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della Licenza d'uso del Marchio;
- e) utilizzare il Marchio esclusivamente per gli scopi per i quali è stata rilasciata la Licenza d'uso e in particolare per il prodotto per il quale è stata rilasciata e alle condizioni indicate;
- f) utilizzare il Marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, le dimensioni, i colori e le proporzioni così da renderlo immediatamente distinguibile;
- g) utilizzare il Marchio esclusivamente sull'etichetta che accompagna il prodotto, sulla sua confezione, nonché sulla carta intestata, le insegne, le vetrofanie, il materiale promozionale o pubblicitario e le pubblicazioni pertinenti;
- h) utilizzare eventuali altri segni, scritte o informazioni in modo da non ingenerare confusione con il Marchio o trarre in inganno i destinatari del messaggio;
- i) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del Marchio;
- j) non utilizzare il Marchio se la Licenza d'uso del Marchio è stata oggetto di revoca, recesso o sospensione;
- k) non partecipare ad altri organismi le cui finalità o attività siano incompatibili con quelle del Marchio;
- l) non depositare o registrare marchi analoghi o tali da generare rischi di confusione con il Marchio;

m) cooperare attivamente alla realizzazione delle attività collettive tese alla promozione e valorizzazione del Marchio.

Art. 14 – Modifiche al Disciplinare produttivo

I Licenziatari, singolarmente o collettivamente possono richiedere all'Associazione modifiche del Disciplinare produttivo, purché queste non stravolgano il carattere tradizionale del prodotto o la tradizione alla quale esso si richiama.

L'Associazione, riconosciuta la fondatezza e la congruità delle motivazioni addotte, potrà al riguardo provvedere direttamente o avvalendosi di esperti della materia.

Le modifiche al Disciplinare saranno adottate con delibera di Assemblea.

Le modifiche dovranno essere tempestivamente comunicate a tutti i Licenziatari, comunque entro un mese dalla loro approvazione. Nella comunicazione dovrà essere contenuto l'invito a uniformarsi alle nuove prescrizioni, entro un termine di volta in volta fissato in considerazione dell'entità delle modifiche apportate.

L'Associazione si riserva comunque il diritto di disporre nuove verifiche sulla conformità del prodotto dei Licenziatari ai requisiti del nuovo Disciplinare produttivo.

È facoltà del Licenziatario non accettare le variazioni e rinunciare pertanto alla Licenza d'uso.

Art. 15 – Non conformità e sanzioni

Le non conformità possono essere:

- lievi: quando non pregiudicano né l'immagine del Marchio né la caratterizzazione tradizionale del formaggio Scimudin della Valtellina;
- gravi: quando sono tali da pregiudicare l'immagine del Marchio e/o la caratterizzazione tradizionale del formaggio Scimudin della Valtellina.

A fronte delle non conformità sopra descritte l'Associazione può applicare, salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno, le seguenti sanzioni ai Licenziatari responsabili:

- verbale di ammonizione,
- sanzione pecuniaria,
- sospensione,
- revoca.

I provvedimenti contenenti le sanzioni e le relative motivazioni sono comunicati ai Licenziatari interessati con lettera raccomandata o altro mezzo equivalente.

La sanzione pecuniaria, la sospensione e la revoca devono essere annotate nell'Elenco dei Licenziatari.

Le sanzioni a fronte di non conformità gravi possono essere accompagnate dalla pubblicazione, a cura dell'Associazione e a spese del Licenziatario, del relativo provvedimento su di un quotidiano locale e/o rivista specializzata.

Art. 16 – Verbale di ammonizione

Il verbale di ammonizione è la sanzione applicabile a fronte di non conformità lievi.

Art. 17 – Sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria è applicabile a fronte di non conformità gravi o della reiterazione per almeno tre volte di non conformità lievi. Essa varia da un minimo di € 1.000,00 a un massimo di € 15.000,00 e può essere aggiornata annualmente con provvedimento dell'Associazione.

Art. 18 – Sospensione

La sospensione, con o senza sanzione pecuniaria, è applicabile per un tempo determinato non superiore a un anno a fronte di non conformità gravi.

La sospensione deve essere comunque applicata quando:

- sia stato constatato un uso improprio del marchio;
- il Licenziatario abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita degli ispettori di controllo;
- sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- non sia stato versato l'importo della sanzione pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo precedente;
- non sia stata corretta nei tempi indicati una non conformità grave riscontrata.

La sospensione e la relativa motivazione sono comunicate dall'Associazione al Licenziatario con lettera raccomandata o mezzo equivalente, nella quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali può essere annullata. La sospensione può essere comunque revocata anticipatamente quando l'Associazione abbia accertato l'adempimento delle condizioni richieste.

La sospensione può essere applicata anche su richiesta motivata del Licenziatario.

In questo caso, l'Associazione, preso atto della richiesta del Licenziatario, gli comunica la sospensione per un periodo determinato con lettera raccomandata o con mezzi equivalenti.

L'annullamento della sospensione deve essere annotato nell'Elenco dei Licenziatari.

Art. 19 – Revoca

La revoca, con o senza sanzione pecuniaria, è applicata a fronte di una non conformità grave. Essa è comunque disposta nei seguenti casi:

- reiterazione di una non conformità grave;
- fallimento o cessazione dell'attività del Licenziatario;
- utilizzo del Marchio in termini illegali o fraudolenti;
- contravvenzione alle prescrizioni di cui all'art. 13, lettere e), i), j), k), l), m);
- mancato versamento delle somme dovute all'Associazione e persistenza nell'inadempimento nonostante la messa in mora e la diffida inviate;
- mancata esecuzione delle deliberazioni dell'Associazione, salvo quanto previsto all'art. precedente.

La revoca comporta la cancellazione dall'Elenco dei Licenziatari.

Art. 20 – Recesso

Il Licenziatario, prima della scadenza della concessione, può in qualsiasi momento rinunciare alla Licenza d'uso del Marchio. A tal fine deve inviare all'Associazione un'esplicita comunicazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.

L'operatività del recesso decorre dal momento della avvenuta ricezione della comunicazione.

Art. 21 – Effetti del Recesso e della Revoca

Nel caso di recesso o di revoca, al Licenziatario non sarà riconosciuto alcun rimborso delle somme versate nel corso dell'anno cui si riferisce il recesso o la revoca. Inoltre egli resta obbligato ai versamenti di pertinenza del periodo in cui è stato Licenziatario del Marchio.

Il recedente e il revocato sono altresì responsabili verso l'Associazione e verso i terzi per tutte le obbligazioni assunte in loro nome e per loro conto dall'Associazione sino alla data in cui essi sono stati Licenziatari del Marchio.

A seguito del recesso o della revoca, il Licenziatario è cancellato dall'Elenco dei Licenziatari e cessa altresì ogni suo diritto all'utilizzo del Marchio.

Art. 22 – Ricorsi

Avverso le decisioni assunte è ammesso presentare ricorso all'Associazione entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della decisione. L'esito del ricorso sarà comunicato al ricorrente entro 90 giorni dal suo ricevimento.

Tutte le controversie relative all'interpretazione e/o all'applicazione del presente Regolamento saranno deferite alla Camera di Conciliazione della CCIAA di Sondrio e risolte secondo il vigente Regolamento, che le parti dichiarano di conoscere e accettare. Nel caso in cui la CCIAA non abbia ancora avviato le attività della Camera di Conciliazione e Arbitrato, le controversie saranno deferite a una Camera di Conciliazione a scelta tra quelle attive in Lombardia, e risolte secondo il vigente Regolamento, che le parti dichiarano di conoscere e accettare.

In caso di mancata conciliazione, le controversie saranno risolte mediante arbitrato di equità, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Sondrio da un Arbitro da nominarsi secondo il relativo vigente Regolamento che le parti dichiarano di conoscere e di accettare.

Art. 23 – Obbligo di Riservatezza

Gli atti e le informazioni riguardanti il Soggetto interessato e il Licenziatario sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta del Soggetto Interessato o del Licenziatario medesimi.

L'Associazione e l'O.d.C. sono vincolati al segreto professionale.